



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NATANTI A MOTORE CON
CONDUCENTE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO**

INDICE

ART. 1 OGGETTO	pag. 3
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	pag. 3
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 3
<i>Art. 3.1 Svolgimento delle uscite</i>	pag. 4
<i>Art. 3.2 Annullamento uscita programmata/superamento orario massimo giornaliero</i>	pag. 4
ART. 4 IMPORTO STIMATO	pag. 4
ART. 5 DURATA CONTRATTUALE	pag. 5
ART. 6 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE	pag. 5
ART. 7 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE	pag. 6
ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA	pag. 6
ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL'APPALTATORE	pag. 7
ART. 10 COLLAUDO DEL MEZZO NAUTICO	pag. 7
ART. 11 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	pag. 7
ART. 12 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	pag. 8
<i>Art. 12.1 Obblighi generali</i>	pag. 8
<i>Art. 12.2 Obblighi relativi all'erogazione del servizio</i>	pag. 8
<i>Art. 12.3 Obblighi particolari in ordine all'erogazione del servizio</i>	pag. 8
<i>Art. 12.4 Obblighi in ordine al personale impiegato</i>	pag. 9
<i>Art. 12.5 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori</i>	pag. 9
<i>Art. 12.6 Obblighi assicurativi</i>	pag.10
ART. 13 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITA'	pag. 10
ART. 14 RISOLUZIONE	pag. 11
ART. 15 RECESSO	pag. 12
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	pag. 13
ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 13
ART. 18 SUBAPPALTO	pag. 14
ART. 19 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	pag. 15
ART. 20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE	pag. 16
ART. 21 RISERVATEZZA	pag. 17
ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DI ARPAV	pag. 17
ART. 23 FORO COMPETENTE	pag. 17
ART. 24 NORME APPLICABILI E RINVIO	pag. 17

Allegati:

- A: *Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle stazioni di campionamento;*
- B: *Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle stazioni fisse di campionamento.*

ART. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di noleggio di natanti a motore con conducente per le attività effettuate dall'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari di ARPAV, per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo (lagune e rami del delta del Po) in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi. L'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto dei Criteri Ambientali Minimi, adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente, richiamati all'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno due imbarcazioni, da utilizzare anche in contemporanea, aventi le caratteristiche minime sotto indicate e collaudate con esito positivo.

Posto che le attività saranno svolte dal personale specializzato di ARPAV che opererà sui mezzi nautici con conducente, questi ultimi dovranno essere opportunamente attrezzati e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) barca aperta a struttura rigida (sono esclusi i battelli pneumatici), con ampia zona di calpestio per il lavoro degli operatori, con agevole accesso all'acqua e dotata di struttura parasole amovibile;
- b) velocità di crociera a pieno carico superiore o uguale a 12 nodi;
- c) lunghezza superiore o uguale a 6.0 m;
- d) possibilità di operare in sicurezza su fondali fino a 40 cm;
- e) superficie calpestabile antiscivolo;
- f) abilitazione al trasporto di almeno 4 operatori ARPAV;
- g) presenza di sedili, per almeno 4 persone;
- h) apparato di navigazione satellitare GPS cartografico (anche portatile);
- i) n. 1 ancora;
- j) manichetta per lavaggio, nella zona di lavoro, erogante acqua dolce, con riserva di almeno 10 litri;
- k) abilitazione alla navigazione nelle acque interne e promiscue della provincia di Rovigo;
- l) in regola con le vigenti norme del Codice della navigazione. In particolare, il mezzo nautico utilizzato dovrà essere iscritto come unità adibita a **servizio pubblico non di linea per trasporto persone per conto terzi** presso i registri degli Ispettorati di Porto o degli Uffici di compartimento/circondario marittimo o dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Tutte le caratteristiche tecniche e le autorizzazioni dovranno essere già possedute al momento della formulazione dell'offerta.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto sarà utilizzato per due diverse tipologie di attività che potranno essere svolte, su imbarcazioni diverse, anche nell'ambito della medesima giornata:

- Linea 1: monitoraggio delle acque di transizione della provincia di Rovigo (lagune e rami del Po) in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi. Il servizio dovrà garantire l'imbarco e lo sbarco del personale ARPAV, del materiale da utilizzare per le attività e dei campioni stessi, in località anche diverse dislocate nel territorio della provincia di Rovigo e concordate di volta in volta. Dovrà essere garantito, inoltre, il raggiungimento dei punti di campionamento indicati nell'Allegato "A" al presente Capitolato Speciale, e in quelli eventualmente individuati in futuro da ARPAV per sopravvenute esigenze di servizio (comunque rientranti all'interno dei medesimi corpi idrici indicati nell'Allegato "A").
- Linea 2: manutenzione preventiva delle sonde multiparametriche fisse situate all'interno delle lagune del Po. Il servizio dovrà garantire l'imbarco e lo sbarco del personale ARPAV e del materiale da utilizzare per le attività in località anche diverse dislocate nel territorio della provincia di Rovigo e concordate di volta in volta. Dovrà essere garantito, inoltre, il raggiungimento dei punti indicati nell'Allegato "B" al presente Capitolato Speciale, e in quelli eventualmente individuati in futuro da ARPAV per sopravvenute esigenze di servizio (comunque rientranti all'interno dei medesimi corpi idrici indicati nell'Allegato "B").

3.1 Svolgimento delle uscite

All'inizio di ciascun anno di attività, ARPAV trasmetterà un calendario, per ogni linea di attività, delle uscite previste per l'anno.

Per entrambe le linee le attività verranno effettuate, nelle mensilità previste dal calendario, di norma nell'orario intercorrente tra le ore 9.00 e le ore 18.00 esclusi i giorni di sabato e i festivi, salvo diverse disposizioni comunicate dal personale ARPAV ed in caso di emergenze ambientali. Le date del calendario si ritengono indicative e non vincolanti per ARPAV.

Il servizio, dovrà essere garantito, senza soluzione di continuità, indipendentemente da assenze del personale dell'Appaltatore per malattia o altro, o da guasti riportati al mezzo nautico.

Il servizio relativo alla linea di attività 1 prevede un totale di 75 uscite giornaliere nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del contratto ed il 31/12/2024. In via presuntiva, ARPAV prevede di utilizzare n. 40 giornate nel 2023, n. 35 giornate nel 2024.

Il servizio relativo alla linea di attività 2 prevede invece un totale di 114 uscite giornaliere (57 nel 2023 e 57 nel 2024).

Sono inoltre previste ulteriori 10 giornate opzionali nell'arco del periodo di vigenza contrattuale che potranno essere utilizzate per il completamento dell'attività programmata per le due linee di attività o in occasione di emergenze ambientali, come riportato all'art. 19.

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale l'Appaltatore individua e comunica ad ARPAV il luogo, denominato d'ora in poi "base", nell'area del delta del Po o esterna ad essa, che utilizzerà come base logistica e punto di partenza dell'imbarcazione.

Il tempo di percorrenza totale relativo ad ogni uscita, necessario a raggiungere dalla base il punto di imbarco del personale ARPAV e ritorno, non potrà in nessun caso essere superiore a 3 ore.

Le ore di servizio relative ad ogni uscita vengono conteggiate, al fine della fatturazione, a partire dalla partenza dell'imbarcazione dalla base, fino al rientro della stessa alla medesima. L'uscita giornaliera ha durata compresa tra 5 e 9 ore continuative.

La denominazione e le coordinate geografiche indicative delle stazioni di campionamento monitorate dall'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari sono riportate negli Allegati "A" e "B" al presente Capitolato Speciale, rispettivamente per la linea di attività 1 e la linea di attività 2.

3.2 Annullamento uscita programmata/superamento orario massimo giornaliero

L'uscita programmata potrà essere annullata per condizioni meteo marine avverse o a causa di straordinarie esigenze di servizio di ARPAV. In caso di annullamento per condizioni meteo marine avverse, l'Appaltatore è tenuto a fornire comunicazione telefonica entro le ore 7.30 ai numeri forniti da ARPAV. L'Appaltatore è tenuto a garantire il recupero dell'uscita il primo giorno utile.

In caso di uscita interrotta, se la durata della stessa ha comunque superato le 2 ore, calcolate dal momento dell'imbarco del personale ARPAV, la stessa sarà conteggiata come intera uscita giornaliera; se l'uscita avrà avuto durata inferiore o pari alle 2 ore verranno conteggiate le ore effettive di servizio in base a quanto registrato nel "Rapporto giornaliero di attività" e verranno pagate sulla base della tariffa oraria calcolata in 1/7 dell'importo contrattuale dell'uscita giornaliera, applicando una maggiorazione del 40%.

In caso di uscite che, per circostanze impreviste, abbiano avuto durata superiore a 9 ore, sarà liquidato l'importo base dell'uscita giornaliera maggiorato del 10%.

Nel caso di annullamento delle uscite per oggettivi impedimenti di ARPAV (esigenze istituzionali di servizio ecc.), al fine di garantire l'esecuzione delle attività previste, la stessa si riserva di riformulare un nuovo calendario per la campagna in corso, fornendone comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 4 IMPORTO STIMATO

Si rinvia all'articolo 3 della lettera di richiesta preventivi.

ART. 5 DURATA CONTRATTUALE

Il servizio in oggetto avrà durata dalla data di stipula del contratto (prevista indicativamente nel mese di marzo fino al 31/12/2024, ferma restando la possibilità per ARPAV di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, lett. a) del D.L. n.

76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 6 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività descritte nel presente Capitolato Speciale, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all' esecuzione contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti della procedura.
3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'affidamento del servizio, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di ARPAV, assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a propria cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
 - e. comunicare tempestivamente a ARPAV le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f. manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - g. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.
8. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione a ARPAV, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali.
9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare a ARPAV ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a ARPAV entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
10. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare a ARPAV, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- atto dovranno essere altresì comunicate a ARPAV.

ART. 7 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore da ARPAV è indicato nell'Offerta Economica e si riferisce alla prestazione eseguita a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

2. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 20 "Forza maggiore".

3. L'Appaltatore emetterà su base trimestrale, la fattura relativa alle effettive prestazioni rese, documentate dal "Rapporto giornaliero di attività" sulla base dei corrispettivi contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica da parte del DEC dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte.

4. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- riportare il Codice identificativo Gara (CIG) n. 9682305AD7 e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

5. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

7. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. I corrispettivi saranno accreditati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare ad ARPAV le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

9. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente ad ARPAV le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve costituire entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, una garanzia denominata "garanzia definitiva", a norma dell'articolo 103, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016, salve le riduzioni previste dall'articolo 93, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.

2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

3. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'Appaltatore con il contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia prestata in favore di ARPAV opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata e cessa alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione che avverrà entro 90 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

5. La garanzia di cui ai precedenti commi dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

6. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, come segue:

– 80%, entro 30 giorni dalla data di esito positivo del collaudo di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale;

– 20%, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAV, pena la risoluzione del contratto.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione contrattuale per ARPAV sono assunte dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), nella persona del collaboratore tecnico Massimo Zorzi che risponderà al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona del Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari, dott. Fabio Strazzabosco.

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

ART. 10 COLLAUDO DEL MEZZO NAUTICO

Entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà eseguire, in contraddittorio con i referenti tecnici ARPAV, il collaudo funzionale, di sicurezza dei mezzi nautici e delle dotazioni prescritte.

In caso di non rispondenza ai requisiti richiesti, l'Appaltatore dovrà provvedere ad apportare le necessarie modifiche in base a quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale negativo di ARPAV.

Del collaudo sarà redatto apposito processo verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. ARPAV rilascerà certificato di collaudo quando risulti che l'Appaltatore abbia eseguito completamente e regolarmente tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed eventualmente tutte le modifiche ritenute necessarie in caso di non rispondenza ai requisiti richiesti.

Se nell'arco di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse comunicare la necessità di sostituire temporaneamente il mezzo nautico collaudato per sopravvenute esigenze con altro mezzo, il medesimo sarà sottoposto a collaudo funzionale, con le modalità del presente articolo.

Quanto sopra si applica per ciascun mezzo nautico messo a disposizione dall'Appaltatore (art. 2).

ART. 11 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà fornire entro 30 gg. dall'aggiudicazione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) contenente almeno i seguenti aspetti e informazioni:

- 1) sintesi della valutazione dei rischi specifici connessi al servizio oggetto dell'appalto;
- 2) le istruzioni e le procedure di sicurezza da adottare per la prevenzione di incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti in condizioni normali e di emergenza;

- 3) l'elenco con l'identificazione dei mezzi e delle attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei servizi e relative schede tecniche e/o di sicurezza;
- 4) l'elenco dei mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei servizi da eseguire;
- 5) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione e l'indicazione relativa formazione e addestramento all'uso;
- 6) l'organizzazione prevista per la gestione delle problematiche inerenti all'igiene e alla sicurezza;
- 7) nominativi del responsabile e degli addetti (se previsti) del servizio di prevenzione e protezione dell'Appaltatore e relativi compiti;
- 8) la documentazione inerente all'informazione e la formazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza inerenti al servizio in oggetto.

ART. 12 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore assume i seguenti oneri e obblighi, che si intendono comunque compensati dall'importo contrattuale.

12.1 Obblighi generali

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

12.2 Obblighi generali relativi all'erogazione del servizio

L'Appaltatore dovrà:

- a) ottemperare a tutte le norme di legge e regolamentari in ordine al pagamento di tasse o imposte ove previste in ordine al mezzo nautico, alle patenti, alle autorizzazioni, ai visti e quanto altro necessario per la conduzione e circolazione dello stesso mezzo nautico assumendone l'esclusiva e totale responsabilità.
- b) provvedere al pagamento delle tasse di stazionamento e di navigazione in genere, alle spese di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi – trasportati compresi – imposte di revisione e altre eventuali che nell'arco di vigenza contrattuale dovessero gravare sull'imbarcazione.
- c) provvedere al pagamento di multe e/o ammende derivanti all'Appaltatore da infrazioni alle norme di navigazione e sull'uso delle imbarcazioni.

12.3 Obblighi particolari relativi all'erogazione del servizio

L'Appaltatore dovrà altresì:

- a) provvedere al rifornimento di tutti i serbatoi (carburante, acqua ecc. da effettuarsi anteriormente all'inizio del servizio);
- b) garantire l'immediato sbarco del personale ARPAV presso la sede di partenza in caso di avaria del mezzo;
- c) curare la pulizia, la buona conservazione, la manutenzione e riparazione sia delle imbarcazioni che delle attrezzature messe a disposizione, tenendole in perfetta efficienza;
- d) garantire che tutti i rifiuti collezionati nell'espletamento dei servizi, in particolare modo quelli plastici e gli olii, siano eliminati a norma di legge con compilazione dell'apposito quaderno vidimato dall'Autorità Marittima;
- e) garantire il ripristino del servizio in caso di malfunzionamento o guasto del mezzo nautico, mediante la

messa a disposizione di un mezzo nautico, conforme a quanto richiesto dal presente Capitolato, entro un tempo massimo di 36 ore dall'avaria;

- f) garantire la compilazione, al termine di ogni uscita, di un apposito "Rapporto giornaliero di attività", su modello fornito dall'Agenzia preliminarmente all'inizio dell'esecuzione contrattuale, contenente:
- 1) data e ora di imbarco e di sbarco del personale dell'Agenzia;
 - 2) luogo di imbarco e di sbarco del personale dell'Agenzia;
 - 3) percorso effettuato;
 - 4) tempi di percorrenza impiegati dall'imbarcazione per raggiungere, dalla base, il luogo di imbarco del personale ARPAV e viceversa.

Il "Rapporto giornaliero di attività" è firmato dal conduttore del mezzo nautico e controfirmato dal personale ARPAV, cui viene consegnato al termine di ogni uscita.

12.4 Obblighi in ordine al personale impiegato

L'Appaltatore dovrà fornire prima della stipula contrattuale i nominativi dei conducenti e le copie conformi delle patenti nautiche degli stessi.

12.5 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell'ARPAV che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

In caso di compresenza di personale di ARPAV e personale dipendente dall'Appaltatore, entrambe le parti sono tenute a cooperare e coordinarsi per gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle due parti coinvolte nell'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Comunque il concorrente si impegna sin d'ora, in caso di aggiudicazione, a contattare l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0415445596, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il Sabato, e-mail gabriele.meggiato@arpa.veneto.it oppure prevenzione.protezione@arpa.veneto.it), al fine di cooperare con l'Agenzia stessa per la riduzione dei rischi e per l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione e per lo scambio reciproco di informazioni.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza, ARPAV ha facoltà di vigilare affinché l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, ed in caso di inottemperanza, di adottare ogni azione a tutela dei propri e dei pubblici interessi e di applicare le penali di cui al successivo art. 13.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza che, nell'esecuzione del servizio, possa essere fonte di rischio per i Dipendenti di ARPAV e per i terzi.

Per quanto non specificatamente indicato, l'Appaltatore dovrà osservare le prescrizioni dell'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione di ARPAV al quale, peraltro, dovrà essere fatto riferimento per ogni e qualsiasi informazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a. osservare le misure generali di tutela definite dal D. Lgs. n. 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti dallo stesso Decreto Legislativo;
- b. rispettare disposizioni e regolamenti interni portati a sua conoscenza da ARPAV;
- c. nell'affidamento dei compiti ai propri dipendenti, tener conto delle loro capacità e condizioni in relazione alla loro salute e sicurezza;
- d. informare, formare e responsabilizzare i propri lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e quella di terzi;
- e. dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di protezione individuale, in merito ai quali dovrà assicurare informazione e formazione adeguate, organizzare l'addestramento al loro corretto uso se richiesto ed esigere il loro regolare impiego;
- f. predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;

12.6 Obblighi assicurativi

ARPAV è espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose cagionati per colpa dell'Appaltatore, o di terzi, dallo stesso a qualsiasi titolo autorizzati.

A copertura dei suddetti rischi, l'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso anteriormente alla stipula del contratto di idonea polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i trasportati (intendendosi tali anche i Dipendenti del noleggiatore e i Dipendenti di ARPAV) per i rischi derivanti dalla navigazione, con massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 6.000.000,00 (RC Natanti e/o RC Facoltativa da stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione e/o, se del caso, con primario Club P. & I. secondo le caratteristiche e l'iscrizione ai registri/l'uso della imbarcazione).

Eventuali franchigie, scoperti e/o limitazioni di copertura presenti nei contratti assicurativi stipulati dall'Appaltatore si intendono a totale carico di quest'ultimo.

ART. 13 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITA'

1. Dovendosi considerare il servizio in oggetto di pubblica utilità, l'Appaltatore per nessuna ragione, potrà sospendere l'esecuzione, salvo quanto indicato al precedente art. 3.2.

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV, comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

- a) In caso di verbale negativo di collaudo, ove l'Appaltatore non ottemperi all'obbligo di apportare le necessarie modifiche, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale stesso, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 106,00, fino ad un massimo di 10 giorni, termine oltre il quale si provvederà a risolvere il contratto, con incameramento della garanzia definitiva;
- b) qualora l'Appaltatore non garantisca, nel caso di malfunzionamento o avaria del mezzo nautico, il ripristino del servizio mediante idoneo e analogo mezzo nautico entro i termini previsti nell'art. 12.3 lettera e), per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari a € 106,00 fino ad un massimo di 10 giorni, termine oltre il quale si provvederà a risolvere il contratto, con incameramento della garanzia definitiva ;
- c) nel caso di inadempimenti lievi o parziali tali da non pregiudicare l'utilizzo del mezzo nautico (a titolo esemplificativo: inosservanza delle disposizioni previste nel calendario di dettaglio, malfunzionamenti della strumentazione di bordo, non rispondenza dei requisiti del capitolato, inadonea pulizia ed ordine dei locali di bordo, ecc), verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella loro eliminazione, dal verificarsi dell'evento fino a un massimo di 10 giorni, oltre i quali si provvederà a risolvere il contratto, con incameramento della garanzia definitiva ;
- d) in caso di inadempimenti o violazioni gravi relativi alla sicurezza di bordo verrà applicata una penale forfettaria giornaliera pari a € 106,00 dal momento della segnalazione di ARPAV e sino al giorno in cui le prestazioni saranno adempiute correttamente o le violazioni saranno eliminate. Decorso 7 giorni dalla segnalazione di ARPAV, perdurando l'inadempimento, si provvederà a risolvere il contratto, con incameramento della garanzia definitiva.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto all'Appaltatore.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora tali deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di ARPAV, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali stabilite del presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo della corresponsione della penale, salvo comunque il diritto di ARPAV di chiedere risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore, a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati addebitando tali penalità trimestralmente, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In tal caso, l'integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'ARPAV.

Nell'ipotesi di più inadempimenti contrattuali le penali saranno applicate cumulativamente.

In ogni caso le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

ART. 14 RISOLUZIONE

1. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà** risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#), del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Appaltatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](#);
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
 - f) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero prestazioni di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV;
 - h) nei casi di cui all'articolo 7 (Corrispettivo e fatturazione), 10 (Collaudo del mezzo nautico); 12.6 (Obblighi assicurativi) 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 18 (Subappalto), 21 (Riservatezza), 22 (Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV) del presente Capitolato Speciale;
 - i) applicazione di penali oltre la misura del 10% del valore netto del contratto;
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l) in caso di avalimento ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - m) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 20 Cause di Forza maggiore del presente Capitolato Speciale. Sarà onere dell'Appaltatore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore di cui al citato art. 20. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Appaltatore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle Parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Appaltatore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 20, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 14.
2. ARPAV **deve** risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. ARPAV può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.
4. ARPAV, quando accerti un **grave inadempimento** dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora l'Appaltatore **ritardi per negligenza** l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente atto, ARPAV assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato tramite pec da ARPAV, per porre fine all'inadempimento, ARPAV ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto ARPAV avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ART. 15 RECESSO

1. ARPAV ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto stipulato.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ARPAV che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso almeno di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, ARPAV, ai

sensi dell'art. 109, comma 1, del D. lgs n. 50/2016, potrà recedere dal contratto di fornitura o di prestazioni di servizi, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 rinunciando espressamente l'Appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ARPAV, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del D. L. 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a ARPAV, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ARPAV, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-atto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che ARPAV si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. L'Appaltatore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs n. 50/2016, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 18 SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso ARPAV, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella richiesta di preventivi, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, ARPAV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ARPAV revocherà l'autorizzazione.
5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A. Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. lgs n. 50/2016 , deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione contraente, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di ARPAV in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ARPAV dei danni che dovessero derivare, ad ARPAV o a terzi, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette

attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

9. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette ad ARPAV, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano della Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
11. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a ARPAV, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-atto dovranno essere altresì comunicate a ARPAV. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti ARPAV si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

ARPAV provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ART. 19 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- A) Arpav si riserva il diritto di affidare fino a ulteriori 10 giornate, nell'arco del periodo di vigenza contrattuale, che potranno essere utilizzate per il completamento dell'attività programmata per le due linee di attività o in occasione di emergenze ambientali, sino un massimo di € 5.600,00, oltre IVA, al prezzo unitario/uscita, indicato dal concorrente in sede di offerta;
- B) Revisione periodica del prezzo, per un importo stimato in € 1.116,00 oltre IVA.

La revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non avrà efficacia retroattiva e sarà concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo dell'aggiornamento del prezzo saranno utilizzati gli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, il prezzo sarà aggiornato in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore dovrà produrre una relazione atta a motivare la richiesta dell'aumento del prezzo essendo l'aumento dell'indice ISTAT condizione necessaria ma non sufficiente. La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici costituisce il limite massimo oltre il quale l'Agenzia non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ordine alle altre modifiche contrattuali.

ART. 20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("eventi di forza maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche: (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente atto, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto atto fuori dal ragionevole controllo dell'Appaltatore, non prevedibili al momento della conclusione del atto e non evitabili con la dovuta diligenza. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo all'art. 13 del presente Capitolato Speciale e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 14 "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.arpav.it, che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del atto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di forza maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli eventi di forza maggiore. È fatto obbligo all'Appaltatore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di forza maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere

formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.-14, commi 1 e 2 "Risoluzione" del presente Capitolato Speciale.

Qualora l'evento di forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. m).

ART. 21 RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPAV.

5. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 18 "Trattamento dei dati personali" della lettera di richiesta di preventivo.

ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DI ARPAV

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link.

https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/#cod_comp_arpav.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

ART. 24 NORME APPLICABILI E RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla normativa in tema di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ALLEGATO "A"





Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle stazioni di campionamento:



(I punti di campionamento potranno subire delle variazioni nel corso dell'esecuzione contrattuale)

STAZIONE	LAT.WGS84 (gradi)	LONG. WGS84 (gradi)	LAGUNA
210-211-212	45.07131	12.32795	Caleri
220-221	45.08937	12.31656	Caleri
400-402	45.10567	12.30476	Caleri
692	45.09028	12.30889	Caleri
660	45.11050	12.30772	Caleri
670	45.09875	12.31198	Caleri
680	45.09550	12.32400	Caleri
690	45.08692	12.31148	Caleri
700	45.08180	12.32697	Caleri
710	45.07532	12.32597	Caleri
720	45.07777	12.31573	Caleri
730	45.06617	12.33587	Caleri
740	45.05864	12.34256	Caleri
230-231-232	45.05686	12.36989	Marinetta
410	45.06471	12.35886	Marinetta
750	45.05403	12.37588	Marinetta
1000	45.05980	12.36346	Marinetta
240-241-242	45.03933	12.37855	Vallona
250	45.04755	12.37682	Vallona
260-261	45.00145	12.44894	Barbamarco
270-271-272	44.98298	12.47883	Barbamarco
420-422	45.01941	12.42930	Barbamarco
760	45.01513	12.43497	Barbamarco
770	45.01121	12.44192	Barbamarco
780	45.00292	12.44320	Barbamarco
790	44.99642	12.46325	Barbamarco
800	44.98750	12.48190	Barbamarco
810	44.97743	12.48397	Barbamarco
820	44.98869	12.47114	Barbamarco
290-292	44.90537	12.49461	Canarin
440-441	44.92149	12.49348	Canarin
430-432	44.93497	12.49760	Canarin
830	44.93915	12.49917	Canarin
840	44.92798	12.49462	Canarin
850	44.93030	12.50003	Canarin
860	44.91625	12.50128	Canarin
870	44.91085	12.48688	Canarin
880	44.91697	12.48705	Canarin
890	44.92775	12.48787	Canarin
320-321	44.84445	12.43690	Scardovari
330-331	44.83641	12.41479	Scardovari
340-342	44.86691	12.40143	Scardovari
450-452	44.88626	12.42610	Scardovari
902	44.84676	12.42502	Scardovari
900	44.85127	12.42817	Scardovari
910	44.86220	12.42458	Scardovari
920	44.87430	12.42487	Scardovari
930	44.88387	12.41210	Scardovari
940	44.87393	12.40568	Scardovari
950	44.85413	12.40625	Scardovari
960	44.84448	12.41025	Scardovari
970	44.83740	12.42583	Scardovari
980	44.84343	12.44517	Scardovari
1062	44.81254	12.39992	Po di Gnocca
1072	44.80052	12.38023	Po di Goro
1032	45.01583	12.41242	Po di Maistra
1042	44.96506	12.50727	Po di Pila
1052	44.88609	12.46463	Po di Tolle
1060	44.83917	12.37333	Po di Gnocca
1070	44.83583	12.34528	Po di Goro

1030	45.00259	12.41756	Po di Maistra
1040	44.96500	12.48111	Po di Pila
1050	44.90777	12.45293	Po di Tolle

Mappe delle stazioni di campionamento





ALLEGATO "B"

Denominazione e coordinate geografiche (WGS84) delle stazioni fisse di campionamento:
 (I punti di campionamento potranno subire delle variazioni nel corso dell'esecuzione contrattuale)

STAZIONE	LAT.WGS84 (gradi)	LONG. WGS84 (gradi)	LAGUNA
CALERI	12.320833	45.076667	CALERI
MARINETTA	12.363472	45.059806	MARINETTA
BARBAMARCO	12.443889	45.003889	BARBAMARCO
BASSON	12.518333	44.940556	BASSON
CANARIN	12.494167	44.929167	CANARIN
SCARDOVARI-MARE	12.444167	44.844167	SCARDOVARI
SCARDOVARI-S.GIULIA	12.418333	44.838333	SCARDOVARI
SCARDOVARI-INTERNO	12.438611	44.892222	SCARDOVARI

